

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo

Regolamento del Consiglio dell'Ordine approvato nella seduta del 06/03/2014 a maggioranza qualificata e sottoscritto dai Consiglieri presenti al momento del voto.

CAPITOLO 1 – GENERALITA'

ART. 1.1

Il presente regolamento è redatto in base all'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e si limita a disciplinare l'attività del Consiglio dell'Ordine.

CAPITOLO 2 – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 2.1 Cariche del Consiglio

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, iscritto alla sezione A dell'Albo, il Segretario, il Tesoriere ed il Vice Presidente.

ART. 2.2 Elezione delle cariche del Consiglio

Il Consiglio dell'Ordine dovrà essere convocato secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169. Nel corso della prima seduta il Consiglio procederà ad eleggere nell'ordine: il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Vice Presidente, mediante votazione palese.

ART. 2.3 Nomine all'interno del Consiglio

Il Consiglio nomina tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, il Coordinatore della Commissione Parcelle.

Il Consiglio nomina, tra i Consiglieri medesimi, i responsabili e i coordinatori delle Commissioni e i membri della Consulta

I Consiglieri nominati dall'Ordine in qualità di responsabili o coordinatori di Commissioni e/o dei rapporti con enti o istituzioni esterne (Università, Regione, Comuni, Stampa ecc.) sono tenuti a relazionare periodicamente al Consiglio lo stato dei rapporti intrapresi ed è fatto a loro divieto di intraprendere iniziative autonome rispetto al mandato e alle disposizioni del Consiglio.

Tutte le nomine decadono con il Consiglio.

ART. 2.4 – Compiti del Presidente

Ai sensi dell'art. 38 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell'art. 4 del DPR 8 luglio 2005 n. 169, il Presidente rappresenta legalmente l'Ordine e il Consiglio e coordina i lavori del Consiglio e delle Assemblee. Il Presidente deve periodicamente informare il Consiglio del suo operato. Le attività svolte dal Presidente a rilevanza esterna in primis la gestione dei rapporti e delle cariche rappresentative dell'Ordine devono essere preventivamente concordate nei contenuti con il Consiglio dell'Ordine.

ART. 2.5 – Compiti del vice Presidente

Il Vice Presidente – o in assenza di mandato il Consigliere anziano per iscrizione all'albo (ai sensi dell'art. 38 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) – sostituisce il Presidente in caso di dichiarata assenza nell'ordinaria gestione amministrativa e di rappresentanza dell'Ordine. Il Vice Presidente svolge il suo ruolo in un clima di collaborazione fattiva con il Presidente per favorire e migliorare l'attività del Consiglio.

ART. 2.6 – Compiti del Segretario

In conformità agli obblighi previsti dell'art. 39 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è compito del Segretario:

- ricevere le domande di iscrizione nell'Albo,
- redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno trasmessi alla Commissione di Disciplina presso il tribunale di Viterbo;
- tenere i registri prescritti dal Consiglio,
- curare la corrispondenza;
- autenticare le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio;
- avere in consegna l'archivio e la biblioteca;
- coordinare la propria attività in continua e fattiva collaborazione con il Presidente, Tesoriere e Vicepresidente.

In assenza del Segretario alle sedute del Consiglio ne fa le veci il Consigliere che fra i presenti risulti il meno anziano per iscrizione all'Albo (art. 39 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537).

ART. 2.7 – Compiti del Tesoriere

In conformità agli obblighi previsti dell'art. 40 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è compito del Tesoriere:

- a) essere responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine;
- b) coordinare e dirigere il personale dipendente dell'Ordine, provvedendo agli adempimenti connessi ai rapporti lavorativi in essere;
- c) riscuotere il contributo annuale fissato dal Consiglio;
- d) riscuotere ogni contributo dovuto all'Ordine;
- e) pagare i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario;
- f) tenere tutti i registri contabili a norma di legge;
- g) tenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Ordine;
- h) provvedere alla stesura del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

In caso di necessità, il Consiglio designa un consigliere per sostituire il Tesoriere.

ART. 2.8 – Compiti del Consiglio (Art. 37 R.D. n. 2537 del 23.10.1925)

Il Consiglio dell'Ordine

- a) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- b) segnala alla competente Commissione di Disciplina presso il Tribunale di Viterbo gli eventuali procedimenti disciplinari;
- c) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- d) determina il contributo annuale da corrispondere da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento della Commissione Centrale, nonché le modalità di pagamento del contributo;
- e) compila ogni triennio il prezzario professionale, il quale, in mancanza di speciali accordi ha valore indicativo per tutte le prestazioni degli iscritti all'Ordine ai fini del visto di congruità;
- f) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di ingegnere.

CAPITOLO 3 -ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ART. 3.1 – Convocazione

Le riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente (in sua assenza è presieduto dal vice Presidente, o in assenza di questi dal Consigliere che fra i presenti risulta il più anziano per l'iscrizione all'Albo). Le convocazioni sono trasmesse ai Consiglieri con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito per posta, per fax o per posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data della riunione. Nella lettera di convocazione verranno indicati la data, l'orario di inizio e l'orario di ultimazione della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, fax o posta elettronica certificata spedita almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Il Consiglio si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno $\frac{1}{4}$ dei consiglieri.

ART. 3.2 -Ordine del Giorno

L'Ordine del Giorno della seduta di Consiglio è predisposto dal Presidente che esamina le eventuali richieste dei Consiglieri e degli iscritti, lo stesso dovrà contenere una chiara definizione dei vari punti.

Su richiesta di almeno $\frac{1}{4}$ dei Consiglieri il Presidente è tenuto ad inserire l'argomento all'ordine del giorno nel primo Consiglio utile e comunque entro 30 gg. dalla richiesta, salvo casi di urgenza.

L'Ordine del Giorno è pubblico ed esposto in bacheca presso la sede dell'Ordine, alla convocazione della seduta.

Le modifiche e/o le integrazioni all'Ordine del Giorno possono essere apportate, con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti, anche durante lo svolgimento del Consiglio a condizione che sia presente la maggioranza qualificata dei Consiglieri.

Nel caso non siano presenti tutti i Consiglieri è ammessa, in apertura della seduta, la modifica della sequenza dei punti, attraverso voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

Comunicazioni dei Consiglieri, varie ed eventuali non possono essere sottoposte a delibera ma possono essere poste a voto e costituire atti di indirizzo.

Al momento della trasmissione dell'ordine del giorno dovranno essere depositati presso la segreteria dell'ordine tutti gli atti e documenti relativi all'ordine del giorno trasmesso. Gli stessi, qualora facilmente trasmissibili unitamente alle convocazioni di cui al precedente art. 3.1 e con le modalità previste dallo stesso, sarà compito della segreteria provvedere a trasmetterle ai consiglieri per permettere loro di effettuare, con sufficiente anticipo, tutte le valutazioni del caso e chiedere chiarimenti qualora lo ritengano necessario. Dal presente obbligo sono esclusi gli esposti e comunque tutti i procedimenti tutelati per legge dalla normativa sul rispetto della privacy di cui al del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche.

ART. 3.3 -Validità delle sedute

Il Consiglio è valido con la presenza di un numero pari alla metà più uno dei membri. Il numero legale deve essere raggiunto entro $\frac{1}{2}$ ora dall'orario stabilito per la convocazione; se questo non viene raggiunto la seduta è dichiarata deserta.

ART. 3.4 – Attività

Il Consiglio lavora collegialmente.

I Consiglieri possono venire incaricati dal Consiglio di preparare e istruire pratiche o esaminare varie problematiche inerenti la professione.

Il Consiglio segue periodicamente il lavoro dei Consiglieri e delle Commissioni. Il Consiglio nomina il proprio referente tra i componenti del Consiglio per le Commissioni ed evade tutte le richieste di segnalazione relative alle richieste pervenute.

ART. 3.5 – Deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente. Tutte le votazioni espresse in Consiglio sono palesi escluso quelle:

- determinate da specifica richiesta di 1/3 dei Consiglieri e la motivazione di tale richiesta dovrà essere verbalizzata

Le Delibere, salvo espressa diversa determinazione del Consiglio, sono immediatamente esecutive.

Tutte le deliberazioni del Consiglio dovranno riportare:

- il testo;
- il numero dei consiglieri presenti al voto;
- il numero dei voti favorevoli, astenuti e contrari e le eventuali dichiarazioni di voto.

ART. 3.6 – Verbali

I Verbali delle sedute di Consiglio vengono redatti a cura del Segretario, sulla base degli appunti e/o registrazioni (audio e/o video) effettuati durante la seduta.

I Verbali devono riportare integralmente le deliberazioni di Consiglio comprese le dichiarazioni di voto e i risultati delle votazioni, ed ogni altra dichiarazione che ogni singolo Consigliere richiede esplicitamente venga messa a verbale e in questa forma devono essere approvati entro e non oltre le 2 successive sedute. Quando l'argomento in discussione comporta la valutazione del comportamento e/o della figura di uno o più iscritti, la trattazione e la relativa verbalizzazione sono riservate, salvo specifica richiesta degli interessati ritenuta accoglibile dal Presidente.

I Verbali approvati per la parte non riservata sono consultabili presso la sede dell'Ordine previa esplicita e motivata richiesta.

ART. 3.7 – Presenza in Consiglio

Ai sensi dell'art. 41 della legge 2537/1925, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla sua sostituzione in base al comma 5 dell'art. 2 del DPR n° 169 dell'8 luglio 2005 che prevede la nomina del primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'Albo.

ART. 3.8 – Interventi in Consiglio

Al fine di trattare tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, allo scopo di fornire a tutti la possibilità di dichiarare la propria posizione, gli interventi dei Consiglieri sono di norma limitati in minuti 5 (escluso il relatore) per ogni punto all'Ordine del Giorno. Il Presidente può concedere una deroga nel caso di una comprovata necessità o per l'importanza dell'argomento posto in trattazione.

Gli interventi in Consiglio sono limitati agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

ART. 3.9 – Segreto d'ufficio

I Consiglieri e tutti gli iscritti che, per incarico del Consiglio, hanno accesso alle informazioni riservate, sono tenuti alla massima riservatezza e al rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche.

ART. 3.10 – Nomine

Il Consiglio dell'Ordine per qualsiasi nomina o segnalazione di iscritti per qualsivoglia commissione o incarico, è tenuto a indicare una terna di nominativi, salvo motivate eccezioni.

Il Consiglio provvede alla nomina o segnalazione degli iscritti secondo un meccanismo di turnazione e trasparenza. I colleghi nominati sono pubblicati sul Notiziario dell'Ordine in apposita sezione da realizzare sul sito web istituzionale dell'Ordine.

ART. 3.11 – Rimborsi spese

Escluse le spese sostenute dai membri del Consiglio e dai Delegati per l'assolvimento degli incarichi istituzionali di competenza del Tesoriere, il Consiglio può decidere rimborsi spese a Consiglieri ed a singoli soci per lo svolgimento di particolari incarichi da valutare singolarmente e autorizzare con apposita delibera.

CAPITOLO 4 – NORMA TRANSITORIA E FINALE

ART. 4.1

All'avvenuta approvazione del presente Regolamento, a maggioranza qualificata, consegue l'immediata decadenza da tutte le cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere, Vice Presidente in essere.

A seguito della decadenza, seduta stante, il Consiglio procederà senza indugio al rinnovo delle cariche seguendo le disposizioni del D.P.R. 08 luglio 2005, n. 169.

CAPITOLO 5 – AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

ART. 5.1 Approvazione del Regolamento e durata.

Il presente Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Viterbo, è stato approvato in seduta di Consiglio con deliberazione del 06/03/2014, assunta con voto favorevole della maggioranza qualificata dei Consiglieri. Il presente Regolamento non ha scadenza e la sua abolizione, modificazione o interpretazione deve essere deliberata in seduta di Consiglio dalla maggioranza qualificata dei Consiglieri.

ART. 5.2 Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento è suscettibile di aggiornamenti e integrazione mediante Delibera di Consiglio, quando le stesse assumano carattere normativo, come già indicato nell'art. 1 del presente Regolamento. Il presente Regolamento è composto da 5 capitoli e n° 23 articoli.
